

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 31**Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003.**

(Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 05.08.2002)

*Art. 01**Finalità*

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.

*Art. 02**Condizioni per il prelievo in deroga*

1. La Regione Toscana, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie passero, passera mattugia e storno, ne consente il prelievo con le modalità di cui all'articolo 3 e nei periodi di cui all'articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche.

*Art. 03**Modalità del prelievo in deroga*

1. Al fine di evitare gravi danni alle colture, il prelievo in deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi ripartiti per specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente legge e con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a dodici.

*Art. 04**Tempi e luoghi del prelievo in deroga*

1. Il prelievo di cui all' articolo 2 è consentito per la specie storno dal 15 settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e per le specie passero e passera mattugia dal 15 settembre 2002 al 31 dicembre 2002.
2. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, la specie storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 8 settembre 2002.
3. Il prelievo delle specie di cui all' articolo 2 non è consentito nelle superfici boscate e sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

*Art. 05**Richiami vivi*

1. Gli storni e i passeri (*passer italicus*) provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti di cui all'articolo 3.

*Art. 06**Controlli*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all' articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio 2003 al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa.

*Art. 07**Sospensione del prelievo*

1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all' articolo 2, comma 3 della LR 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'articolo 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 2.

*Art. 08**Abrogazione*

1. La legge regionale 12 ottobre 2001, n. 48 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del

Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame) è abrogata.

Allegato

omissis.

Si rimanda alle immagini presenti nell'edizione cartacea del Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 agosto 2002.